



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 22 / duemilaventi

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE GIORNI E ORARI APERTURA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING

Il Sindaco

Visti:

- la Legge n. 1 del 04 gennaio 1990 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge n. 174 del 17 agosto 2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- l'art. 10 comma 2 del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n. 40 2 aprile 2007, che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- il DLgs. 59/2010;
- il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, come convertito con modifiche dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2012;
- il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012;
- il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, come convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 136 del 28 novembre 2017 con la quale si è provveduto a regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, adeguata alle norme comunitarie e nazionali in materia di liberalizzazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19;

Richiamate:

- il "Protocollo sicurezza per il settore benessere" del 29 aprile 2020, proposto da CNA Emilia Romagna e Confartigianato Imprese Emilia Romagna e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna;
- le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" emanate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;

Vista la richiesta di modifica orari e giornate di apertura delle attività di acconciatura ed estetista ricevuta in data 13 maggio 2020 da Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia e CNA Reggio Emilia;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni di fatto e di diritto necessarie per accogliere la richiesta delle Associazioni di Categoria;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, sostituire la vigente ordinanza n. 136/2017 prevedendo per ogni esercente:

- la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore e piercing, all'interno della fascia oraria 07.00 – 22.00;
- non prevedere alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva e neppure un minimo di ore giornaliero o settimanali;
- gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazione da parte del Comune del cartello indicante l'orario;
- la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura;
- qualora la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

Visto il comma 7 dell'art. 50 del DLgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

per i motivi indicati in narrativa

ORDINA

1. l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing ubicati sul territorio del Comune di Castellarano come segue:

ORARIO GIORNALIERO

Fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 22.00 dal lunedì alla domenica.

Il titolare dell'attività ha la facoltà di scegliere liberamente il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno della fascia oraria indicata.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dal C.C.N.L. per il personale dipendente.

E' consentita mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata ed a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso allo scadere dell'orario prescelto.

Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva.

Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale.

GIORNATE A CHIUSURA COMPLETA

E' osservata la chiusura completa obbligatoria in tutte le festività civili e religiose:

- 1 gennaio – Capodanno
- 6 gennaio – Epifania
- 25 aprile – Anniversario della Liberazione
- Pasqua
- Lunedì dell'Angelo (dopo Pasqua)
- 1 maggio – Festa del Lavoro
- 2 giugno – Anniversario della Repubblica
- 15 agosto – Assunzione di Maria Vergine
- 1 novembre – Tutti i santi
- 8 dicembre – Immacolata Concezione
- 25 dicembre – Natale
- 26 dicembre – Santo Stefano

ad eccezione del Santo Patrono di Castellarano (San Rocco) nella giornata del 16 agosto, nel quale la scelta è lasciata alla facoltà dell'artigiano.

PUBBLICITA' DELL'ORARIO DI CHIUSURA

L'esercente deve rispettare l'orario prescelto ed è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura tramite un cartello, o altri mezzi idonei di informazione, da esporsi in modo ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio.

Non è previsto obbligo di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né di vidimazione del cartello indicante l'orario.

La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura.

Se la chiusura per ferie, o quella temporanea per particolari motivi, supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

2. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai “motivi imperativi di interesse generale” come previsti nell'art. 8 del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art. 54 del DLgs. 267/2000.
3. Le attività in questione dovranno essere svolte nel pieno rispetto del “Protocollo sicurezza per il settore benessere” del 29 aprile 2020, proposto da CNA Emilia Romagna “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

SANZIONI

Chiunque violi le suddette disposizioni è soggetto al pagamento, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Per le violazioni alla presente ordinanza l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 è il Sindaco di Castellarano. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica di violazione.

Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta, ovvero dalla ordinanza-ingiunzione di pagamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza n. 136/2017.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24 novembre 1971.

La presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

Castellarano, li 16/05/2020

testocopiaconforme

**Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni**